Oggetto: REGOLAMENTO DISCIPLINA DELLE PROCEDURE E DEI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

Riferimenti normativi

- art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 32 del D.L. 223/2006, convertito nella L. 248/2006, prevede: "6. *Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. 6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.». CONSIDERATO che tale disposizione è stata completata con l'art. 34, comma 2, del medesimo D.L. 223/2006, il quale, ad integrazione del comma 14 dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, stabilisce quanto segue: «Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico."*
- circolare n. 5 del 21.12.2006, attraverso la quale sono state fornite, in materia, specifiche interpretazioni e indicazioni operative;
- art. 3, comma 54, della Legge 244/2007 (che modifica l'art. 1, comma 127, della Legge 662/1996): *"Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto".*

CONSIDERATE le indicazioni contenute nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni 11 marzo 2008 n. 2 *"Disposizioni in tema di collaborazioni esterne": "3. Procedimento per il conferimento di incarichi professionali di studio, ricerca, consulenza L'amministrazione conferisce incarichi per acquisire prestazioni professionali qualificate, con riferimento a un periodo determinato, in relazione alla realizzazione di propri programmi, progetti o attività solo qualora: a) non disponga quantitativamente o qualitativamente di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane; b) si tratti di materie di particolare ed eccezionale complessità, specificità, rilevanza pubblica che richiedano l'apporto di competenze altamente specializzate. L'affidamento di tali incarichi ha carattere fiduciario in riferimento agli incarichi ad alto contenuto professionale, mentre per le prestazioni professionali ordinarie, prive di particolare competenza specialistica, avviene previo esperimento di apposita selezione pubblica effettuata tramite pubblicazione di apposito bando di selezione o altre forme di valutazione comparativa. L'affidamento di tutti gli incarichi professionali compete ai Dirigenti, che vi provvedono secondo le specifiche competenze con propria determinazione, a cui segue la stipula dell'apposito contratto/convenzione. L'individuazione del soggetto contraente deve avvenire sulla base di specifici e documentati profili di professionalità e di competenza risultanti dal curriculum, con particolare riguardo alle prestazioni puntualmente richieste, in funzione delle esigenze di costituzione dello specifico rapporto professionale. Ove non sia valutato determinante l'affidamento dell'incarico secondo intuito personae, i Dirigenti procedono ad adottare apposito avviso pubblico per la ricerca della professionalità necessaria o ad espletare idonee modalità di*

valutazione comparativa. In tal caso il Dirigente interessato, ai fini dell'individuazione della parte contraente, potrà operare valutazioni comparative, anche basate sull'apprezzamento dei curricula professionali e sull'idoneità all'assolvimento dell'incarico da conferirsi valutata sulla base degli elementi che si ritengono necessari e opportuni valutare per lo specifico incarico da conferire. Ciascun dirigente prima di procedere al conferimento di ciascun incarico professionale deve verificare se l'Ente non disponga quantitativamente o qualitativamente di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane."

- art. 46 L.133/2008 che afferma: "*Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore".*
- nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017 e la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale "esperto" e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.
- D.I. 129/2018, il cui art. 43, "Capacità ed autonomia negoziale" al comma 3 stabilisce: "*E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione"*, nonché l'art. 44 comma 4 per cui: "*Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni*."

Ciò premesso, il Consiglio di Istituto ADOTTA il presente

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE E DEI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

Art.1 - Finalità e ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 40 del D.A. n. 895/2001, il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF.

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,
- realizzare particolari progetti didattici,
- realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- coerenti col PTOF,
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Prima di ricorrere all'esperto esterno, è necessario accertare concretamente l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola.

Art. 2 - Requisiti oggettivi

Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente, l'istituto, verificata l'impossibilità di utilizzare personale interno comunque disponibile, in coerenza con le disponibilità finanziarie e le esigenze didattiche da soddisfare e in base alle specifiche competenze professionali richieste all'esperto, provvede alla stipulazione di:

- contratti di prestazione d'opera con esperti interni o esterni;
- specifiche convenzioni con altri enti pubblici o privati.

Art. 3 - Requisiti soggettivi e professionali

Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti italiani o stranieri in grado di apportare la richiesta esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico proposti.

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art.53 del D.Lvo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i docenti di altre istituzioni scolastiche si applica l'art. 35 "Collaborazioni plurime" del CCNL-scuola 29.11.2007. Per le attività di formazione ed aggiornamento organizzate dall'Amministrazione, l'affidamento di incarichi ad esperti esterni terrà conto delle eventuali indicazioni dalla stessa fornite.

Criteri

- assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione,
- garantire la qualità della prestazione,
- valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili,
- scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio,
- fra più opzioni, valutare l'opportunità di dare la precedenza alla collaborazione con personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi dell'art. 35, CCNL 29/11/2007,
- nel caso che, nell'ambito di un progetto/attività, un esperto di provata competenza abbia già collaborato occasionalmente e proficuamente con l'istituto negli anni precedenti, il Dirigente può assegnare un titolo di preferenza all'esperto stesso.

Art. 4 - Avvisi di selezione

Il Dirigente, sulla base del PTOF adottato e dei progetti proposti nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad "esperti" e ne dà informazione con uno o più avvisi

pubblicati all'Albo della scuola e sul Sito web ufficiale. Gli avvisi indicheranno modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre e l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare. I candidati devono essere in possesso sia dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego che di quelli professionali specificatamente richiesti. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire l'incarico.

Art. 5 - Determinazione del compenso

Il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti, di norma e salvo espressa difforme indicazione, è quello previsto dal CCNL comparto scuola 29/11/2007 e dal Decreto Interministeriale 12/10/1995, n. 326 "Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione".

Per particolari progetti appositamente finanziamenti da altri Enti, per la determinazione dei compensi si farà riferimento alle disposizioni specifiche.

Il compenso orario lordo e onnicomprensivo di tutti gli oneri non può essere superiore a € 80.00; eventuali compensi superiori a tale tariffa vanno preventivamente deliberati dal consiglio d'istituto.

Il compenso attribuibile deve tenere conto:

- del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno,
- delle disponibilità finanziarie programmate,
- il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno deve essere congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta, ma anche proporzionato rispetto al compenso contrattualmente attribuito al docente interno.

Art.6 - Individuazione dei contraenti

I contraenti cui conferire gli incarichi sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa, effettuata sulla base dei seguenti titoli:

- curriculum complessivo del candidato;
- contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;
- pubblicazioni e altri titoli.

Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico farà riferimento ai seguenti criteri per l'attribuzione degli incarichi:

1. Per le figure di esperti esterni si richiederà documentata esperienza in attività pluriennali per l'area interessata e saranno in particolare presi in considerazione i seguenti criteri:

- adeguatezza dei titoli;
- rilevanza del curriculum (laurea, titoli di specializzazione, abilitazioni specifiche);

- esperienze specifiche nella particolare area di intervento;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento/attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- eventuali precedenti esperienze specifiche.
- Per garantire la qualità degli interventi formativi in lingua straniera, verrà data priorità assoluta agli esperti di lingua madre.

2. Per le figure di esperti interni, tutor, docenti, co-docenti saranno considerati prevalenti i seguenti elementi:

- Disponibilità individuale espressa dal personale;
- Competenze specifiche documentate;
- Esperienze ed incarichi specifici nella particolare area di intervento;
- Corsi di formazione aggiornamento pertinenti;
- L'adeguatezza dei titoli culturali e professionali.

3. Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante è comunque necessario valutarne l'idoneità, accertarne i requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché l'eventuale esperienza maturata nel campo che deve possedere per accedere all'insegnamento;
4. Tutti i titoli documentati, ove richiesto per la formulazione di eventuali graduatorie di merito, potranno avere attribuito il seguente punteggio:

Per le valutazioni di cui al presente articolo il Dirigente può nominare una apposita commissione interna, cui affidare compiti di istruzione e proposta di graduatoria, nel rispetto delle indicazioni e dei criteri richiamati e delle valutazioni comparative effettuate.
La graduatoria, approvata dal Dirigente Scolastico, è pubblicata all'albo della scuola con la sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi. È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria, nei limiti di cui alla Legge 241/90 e al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
A parità di posizione in graduatoria il Dirigente Scolastico può valutare il rapporto qualità/prezzo della prestazione offerta dall'esperto esterno. Inoltre, poiché un'indagine di mercato non è sempre compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente può operare una scelta discrezionale dell'esperto esterno/professionista allorché ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità del professionista.
Per particolari progetti, gli enti di formazione vengono contattati direttamente dal Dirigente scolastico tra quelli "accreditati".

Art. 7 - Affidamento dell'incarico

Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente

regolamento e nei limiti di spesa del progetto, all'affidamento dell'incarico mediante stipulazione di contratto di prestazione d'opera o convenzione.
Nel contratto saranno specificati:

- l'oggetto della prestazione;
- i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo della prestazione;
- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ex art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

Art. 8 – Caratteristiche, obblighi, impedimenti

Per i contraenti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività e di assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni, compresa la verifica dei risultati, la tenuta dei Registri, la stesura della relazione finale e gli obblighi di vigilanza. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di "rapporto privatistico" qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli art.2222 e seguenti del codice civile. Il regime fiscale e previdenziale è quello previsto per le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico, sono rinnovabili (tranne quelli oggetto di risoluzione o di recesso) ma non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.
Tutti i contratti possono essere stipulati soltanto per le prestazioni e le attività che non possono:

- essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 9 - Comunicazione alla funzione pubblica

L'elenco dei contratti stipulati con i dipendenti Pubblici è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art.53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

Art. 10 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento può essere integrato e modificato in qualsiasi momento dal Consiglio d'Istituto. Le delibere che integrano o modificano il presente Regolamento costituiscono parte integrante dello stesso.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni delle leggi in materia. Il presente regolamento è parte integrante del regolamento d'Istituto approvato con delibera C.d.I. n.3 del 14/12/2016.
Esso rimarrà in vigore fino a nuova deliberazione del Consiglio.

Art. 11 - Pubblicità, attività informativa e trasparenza dell'attività contrattuale Pubblicità Copia dei contratti conclusi viene altresì affissa all'albo della scuola.
I soggetti interessati alla documentazione hanno diritto di accesso ai sensi della legge 241/90. Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione.